

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 30/12 DEL 29.03.2012

Oggetto: L.R. 22 dicembre 2011, n. 27 "Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15". Articolo 14 – Omogeneità del comparto applicata ai Fondi in essere nell'Agenzia Agris..

VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto "Soppressione dell'ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oriстано-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell'ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1;

VISTA la L.R. 22 dicembre 2011, n. 27;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 137 del 24.11.2011 di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia AGRIS Sardegna;

VISTA la deliberazione della Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014";

VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l'articolo 2 comma 2 in tema di "Proroga degli organi non ricostituiti entro la scadenza";

VISTO il C.C.R.L. del 15 maggio 2001;

VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali – parte economica 2006/2007, parte normativa 2006/2009 sottoscritto in data 08/10/2008;

VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali – parte economica 2008/2009 sottoscritto in data 18/02/2010;

VISTA la Deliberazione Commissariale dell'I.Z.C.S. n. 53 del 10.05.1979 con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione, stato giuridico e trattamento economico del personale del soppresso Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna, così come modificato con la Deliberazione Commissariale n. 170 del 21.04.1982;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della S.S.S. n. 25 del 14.07.1973 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'istituzione del fondo di previdenza per l'indennità di liquidazione agli impiegati ed ai salariati di ruolo della Stazione Sperimentale del Sughero", così come modificato con le Deliberazioni Commissariali n. 5 del 12.02.1983 e n. 382 del 23.11.1993;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.I.I. n. 22 del 11.02.1992 con la quale è stato approvato il "Regolamento del fondo integrativo trattamento di quiescenza e previdenza personale dipendente" dell'Istituto Incremento Ippico, così come modificato con le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 18.02.1998, n. 101 del 26.06.1998 e la n. 174 del 20.12.2000;

VISTA la Deliberazione Commissariale del C.R.A.S. n. 331 del 23.12.1982 con la quale è stata approvata "l'istituzione del Fondo integrativo di quiescenza del personale del Centro Sperimentale Agrario Regionale";

PREMESSO che l'articolo 14 della L.R. n. 27 del 22.12.2011 prevede che: "Le Agenzie e Aziende e gli enti ed Istituti del comparto regionale di contrattazione si adeguano, entro il termine perentorio di tre mesi (dalla entrata in vigore della L.R. n. 27 del 22.12.2011), alle disposizioni della presente legge, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) determinazione delle prestazioni erogate con il metodo contributivo in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
- b) determinazione della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza come stabiliti dall'articolo 4, comma 1 lettere b) e c) (L.R. 27/2011);
- c) incrementi della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3 (L.R. 27/2011);
- d) applicazione della disciplina di cui all'articolo 2 ai dipendenti assunti dal 1 gennaio 2012 e ai dipendenti non iscritti ai fondi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

CONSIDERATO che

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 20.03.2012 avente ad oggetto: "L.R. 22.12.2011, n. 27 "Riforma della L.R. 05.05.1965, n. 15". Articolo 14 –Omogeneità del comparto.", è stata stabilita la direttiva generale per la definizione di una disciplina organica di riforma in materia di trattamento integrativo di pensione e di fine rapporto;
- la medesima deliberazione individua, nell'ambito del comparto regionale, diverse tipologie di enti a seconda che i loro fondi siano stati costituiti o meno con discipline derivate dalla L.R. n. 15/65 od ancora non prevedano trattamenti integrativi di quiescenza;

DATO ATTO che:

- i fondi esistenti presso l'Agenzia Agris, provenienti dagli enti soppressi: Istituto Zootecnico e Caserario della Sardegna, Stazione Sperimentale del Sughero, Centro Agrario Sperimentale e Istituto Incremento Ippico in essa confluiti, non prevedono discipline derivate dalla L.R. 15/65, ma trattamenti particolari di fine servizio, anche in altro modo denominati, e la costituzione, a favore dei dipendenti iscritti, di un conto individuale finalizzato a prestazioni integrative del trattamento medesimo;
- l'Agenzia non deve adottare discipline contenenti i medesimi istituti previsti dalla L.R. 15/1965, come riformati dalla L.R. n. 27/2011, ma deve conformarsi, ai fini del contenimento della spesa regionale secondo parametri omogenei nel comparto regionale, ai principi sintetizzati nella delibera sopra citata, mantenendo, tuttavia, la natura e la tipologia delle prestazioni erogate;

- all'interno dell'Agenzia esistono diverse tipologie di trattamento di fine servizio, di trattamenti integrativi di fine rapporto e che per i dipendenti nuovi assunti è stata effettuata l'iscrizione all'INPS - gestione ex INPDAP - in regime di TFR;

VALUTATO pertanto che l'Agenzia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 14 della L.R. n. 27/2011, così come esplicate nella Deliberazione di Giunta n. 12/16 del 20.03.2012, deve provvedere, al fine del contenimento della spesa regionale, secondo parametri omogenei nel comparto regionale medesimo, a modificare:

- a) il Fondo dell'ex Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna, di cui sopra ed in particolare deve procedere alla trasformazione in metodo contributivo con conti individuali del medesimo, cristallizzando il maturato per ciascun dipendente alla data del 31.12.2011 con le modalità indicate nella deliberazione della giunta n. 12/16 sopra citata, nonché all'adeguamento della base imponibile in conformità al disposto del comma 2 dell'articolo 2120 del codice civile e delle misure minime dei versamenti a carico dell'Agenzia e del dipendente stabilite nella medesima delibera;
- b) il Fondo della ex Stazione Sperimentale del Sughero, che ha già natura contributiva, con conti individuali, ed una base imponibile conforme al dettato dell'articolo 2120, comma 2 del c.c., adeguando esclusivamente i versamenti dell'Agenzia alla misura minima prevista dalla deliberazione di cui sopra;
- c) il Fondo integrativo del trattamento di fine rapporto dell'ex CRAS, già organizzato con conti individuali, procedendo all'adeguamento della base imponibile da calcolare ai sensi dell'articolo 2120, 2 comma del c.c. e dei versamenti minimi previsti a carico dell'Agenzia e del dipendente;
- d) il Fondo integrativo di fine rapporto dell'ex Istituto Incremento Ippico, che ha già natura contributiva, con conti individuali, ed una base imponibile conforme al dettato dell'articolo 2120, comma 2 del c.c., procedendo all'adeguamento dei versamenti minimi previsti a carico dell'Agenzia e del dipendente;

DELIBERA

1. di adeguare i Fondi in essere presso l'Agenzia Agris Sardegna nei termini indicati nel considerato, secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 12/16 del 20 marzo 2012;
2. di trasmettere la presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza, all'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della regione;
3. di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza alle OO.SS;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Agenzia AGRIS Sardegna;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell'Agenzia AGRIS.

Il Commissario Straordinario
Dr. Efisio Floris